

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

IGIENE E SANITÀ (11^a)

MARTEDÌ 14 APRILE 1964

Presidenza del Presidente

ALBERTI

Interviene il Ministro della sanità Mancini.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali » (458), d'iniziativa dei deputati Ceravolo ed altri e De Maria ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

All'inizio della seduta il Presidente dà lettura della lettera con la quale il Presidente del Senato comunica di avere accolto la richiesta di passaggio del disegno di legge in sede deliberante, avanzata dalla Commissione all'unanimità nella precedente seduta.

Il relatore Cassini riassume i punti fondamentali della sua relazione, illustrando sia la portata della legge che gli emendamenti presentati; egli afferma che la legge apporterà sicurezza e tranquillità nell'ambiente ospedaliero, assicurando alla benemerita categoria dei sanitari quella stabilità alla quale essa giustamente aspira.

Si apre quindi la discussione generale. Prende per primo la parola il senatore Di Grazia, che raccomanda alla Commissione di considerare non soltanto le grandi linee del disegno di legge, ma anche le norme transitorie, poichè molti medici ospedalieri, a cau-

sa di particolari situazioni locali, si trovano in condizioni di grave disagio.

Il senatore D'Errico dichiara di dissentire dagli emendamenti proposti, i quali, a suo avviso, inficiano non solo il principio della libera professione ma, altresì, lo stato giuridico del personale ospedaliero.

Il senatore Picardo si dichiara favorevole ad una rapida approvazione del provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera e contrario, quindi, a tutti gli emendamenti presentati.

Il senatore Maccarrone rileva che gli emendamenti proposti confermano come il disegno di legge in esame abbia una portata limitata ed anticipano l'auspicata legge generale di riforma; si dichiara contrario ad una eccessiva discrezionalità delle amministrazioni ospedaliere, la quale sarebbe in contrasto con una riforma in senso moderno, quale si intende realizzare; conclude pronunciandosi in senso contrario alle modificazioni proposte, che non farebbero altro che postularne altre, sempre più dettagliate e ritardatrici dell'*iter* del disegno di legge; a suo avviso, meglio sarebbe allora fissare il principio generale della stabilità, mentre gli emendamenti troverebbero la loro sede più adatta nella legge di carattere generale.

Si passa quindi all'esame e alla votazione degli articoli. L'articolo 1 è approvato con un emendamento che include i farmacisti fra il personale ospedaliero da stabilizzare. L'articolo 2 viene approvato con una modificazione che porta a tre anni il periodo di pro-

va per il passaggio in pianta stabile degli assistenti e delle ostetriche. È poi approvato all'unanimità — dopo ampio dibattito e dopo una breve sospensione della seduta — un articolo 2-bis, proposto da senatori del Gruppo democratico cristiano: in tale articolo si stabilisce che le norme dell'articolo 19 del regio decreto 30 settembre 1938, numero 1631, sono estese a tutto il personale sanitario ospedaliero, e che è comunque vietata ogni forma di esercizio professionale esterno in concorrenza con gli interessi degli ospedali oppure incompatibile con gli orari di servizio stabiliti dall'Amministrazione.

L'articolo 3 viene approvato nel testo della Camera. Viene altresì approvato un articolo 3-bis, nel quale si prevede che, a domanda o di ufficio, le amministrazioni ospedaliere possano trasferire ad altro servizio affine gli aiuti e gli assistenti.

Gli articoli 4 e 5 sono approvati senza modificazioni. È altresì approvato — dopo la dichiarazione di astensione dal voto del senatore Di Grazia — l'articolo 6, con un emendamento secondo il quale il periodo di servizio richiesto per la partecipazione al concorso interno è ridotto da 5 a 3 anni per i primari, da 3 a 2 anni per gli aiuti e da 2 a 1 anno per gli assistenti e le ostetriche.

Sono anche approvati due ordini del giorno. Nel primo, presentato dai senatori Macarrone ed altri, si auspica che, prima dell'espletamento dei concorsi interni e al massimo entro un anno, le Amministrazioni ospedaliere adeguino gli organici alle effettive necessità dell'assistenza. Col secondo ordine del giorno, proposto dal senatore Picardo, — considerato che l'approvazione del disegno di legge in esame lascia insoluta la sistemazione di un notevole numero di medici interini, incaricati e specialisti che hanno fin'ora prestato lodevolmente la loro opera — s'impegna il Ministro della sanità affinché, in attesa della legge organica generale sugli ospedali, dia disposizioni ai medici provinciali e alle Amministrazioni ospedaliere di mantenere in servizio i sanitari comunque assunti e denominati, purchè non abbiano superato il 65° anno di età.

La Commissione approva infine, all'unanimità, il disegno di legge nel suo complesso.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1ª Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

Mercoledì 15 aprile 1964, ore 17

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Revisione delle norme sul personale esecutivo ed ausiliario della Presidenza del Consiglio dei ministri (454) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Pareri sui disegni di legge:

1. CAROLI. — Modifiche alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, relativa all'ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio (472).

2. Modificazione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti (480) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Deputato MIGLIORI. — Trasferimento dei vincoli in favore dello Stato esistenti sul terreno di metri quadrati 1.780, sito in Milano, ceduto dallo Stato alla Associazione nazionale Cesare Beccaria, in applicazione del regio decreto-legge 6 luglio 1925, n. 1180, su altro suolo di metri quadrati 48.000 che sarà ceduto a detta Associazione dal comune di Milano (489) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea adottata a Torino il 18 ottobre 1961 (449).

2ª Commissione permanente

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

*Mercoledì 15 aprile 1964, ore 10**In sede referente*

I. Esame del disegno di legge:

PICCHIOTTI. — Abolizione della pena dell'ergastolo (131).

II. Esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

1. Contro il senatore SCOTTI, per il reato di oltraggio aggravato a pubblico ufficiale (articolo 341 del Codice penale) (*Doc. 4*).

2. Contro il senatore DI PAOLANTONIO, per il reato di vilipendio dell'Ordine giudiziario (articolo 290 del Codice penale) (*Doc. 5*).

3. Contro il senatore DI PAOLANTONIO, per il reato di oltraggio aggravato a pubblico ufficiale (art. 341, primo, terzo e quarto comma del Codice penale) (*Documento 10*).

4. Contro il senatore TURCHI, per il reato di manifestazioni fasciste (articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645) (*Doc. 11*).

5. Contro il senatore GRAY, per concorso nel reato di diffamazione aggravata commessa col mezzo della stampa (articoli 110, 595, secondo e terzo comma del Codice penale e articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. 12*).

6. Contro i signori GUERIN Antonio e GAI Silvio, il primo per il reato continuato di vilipendio del Parlamento a mezzo della stampa (articoli 81 capoverso, 290 e 266, quarto comma n. 1, del Codice penale) ed entrambi per concorso in altro reato di vilipendio del Parlamento a mezzo della stampa (articoli 57, 110, 290 e 266 quarto comma, n. 1 del Codice penale) (*Doc. 21*).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Regolamentazione della vendita a rate (476).

5ª Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

*Mercoledì 15 aprile 1964, ore 9,30**In sede redigente*

Discussione del disegno di legge:

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo Monetario Internazionale (431) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

SPAGNOLLI ed altri. — Parificazione delle obbligazioni degli istituti regionali per il finanziamento delle piccole e medie imprese alle cartelle fondiari (321).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Aumento e proroga del contributo straordinario concesso all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SV.I.MEZ.) con la legge 21 maggio 1959, n. 396 (320).

2. Concessione di un contributo annuo di lire 15 milioni in favore dell'Istituto per la contabilità nazionale (319).

3. Autorizzazione a cedere al comune di Padova il locale compendio patrimoniale dello Stato costituente la « Caserma Gattamelata » a titolo di permuta alla pari con l'immobile di proprietà comunale denominato « Palazzo Camerini » nonchè contro rinuncia da parte del citato Ente ad ogni e qualsiasi diritto nei riguardi dell'immobile denominato « Caserma Martin Vittorio » (ex Collegio Pratense), immobili, questi ultimi, siti anch'essi in detta città (213).

4. Ulteriore aumento della spesa prevista dal terzo comma, lettera B), dell'articolo 24 della legge 21 luglio 1960, n. 739, concernente provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali (305).

5. Integrazione dell'articolo 30 della legge 5 luglio 1961, n. 641, concernente disposizioni sulle pubbliche affissioni e pubblicità affine (240).

6. BERNARDINETTI ed altri. — Integrazione della legge 25 gennaio 1962, n. 12, relativamente agli orfani di guerra studenti universitari trovantisi nelle condizioni previste dall'articolo 62 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (329).

7. PALERMO e PESENTI. — Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1962, n. 12, riguardante l'adeguamento delle pensioni di guerra indirette (471).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. Agevolazioni tributarie per l'ammmodernamento ed il potenziamento delle attrezzature industriali (178).

2. Deputato ALESSANDRINI. — Modifiche degli articoli 3 e 4, libro primo, del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (194) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1964, n. 94, recante modificazioni temporanee al regime daziario delle ghise da fonderia (492).

6^a Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)

Mercoledì 15 aprile 1964, ore 10

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Proroga dei contributi dello Stato e di Enti locali a favore degli Enti autonomi « La Biennale di Venezia », « La Triennale di Milano » e « La Quadriennale di Roma » (478) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Norme relative ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici (32-B) (*Appro-*

vato dal Senato e approvato dalla Camera dei deputati, in un testo modificato, che unifica il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Donati ed altri con quelli dei deputati Rampa ed altri, Nicosia ed altri, Di Nardo, Guarra e Grilli Antonio, Dall'Armellina ed altri e Foderaro ed altri).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

BELLISARIO ed altri. — Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, e della legge 16 luglio 1960, n. 727, relative al personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica (72).

In sede redigente

Discussione del disegno di legge:

Istituzione dell'Università europea con sede in Firenze (310).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

BERLANDA ed altri. — Norme generali sull'Istituto superiore di scienze di Trento (387).

11^a Commissione permanente

(Igiene e sanità)

Mercoledì 15 aprile 1964, ore 17

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifica dell'articolo 2 della legge 6 luglio 1962, n. 921, recante norme sui sussidi a favore dei lebbrosi e dei loro familiari a carico (412) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati SORGI ed altri e DE MARIA. — Istituzione della Lega italiana per la lotta contro le malattie cardiovascolari (468) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. PERRINO e CAROLI. — Modifica dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie (63).

2. Deputato DE MARIA. — Modifiche al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, concernente i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province (158) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

PERRINO. — Modifica dell'articolo 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 1° maggio

1941, n. 422, e dal regio decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119, per istituire la tariffa nazionale dei medicinali (64).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

ARTOM. — Modifica all'articolo 84 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sulla esenzione di taluni redditi dalla imposta di ricchezza mobile (397).

Giunta delle elezioni

Mercoledì 15 aprile 1964, ore 10

*Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 23*